

ON.LE TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE DEL LAVORO

RECLAMO ex art. 669 terdecies c.p.c.

Per: la sig.ra Francesca De Filippi, residente in Lecce (C.F.: DFLFNC69D57E506Y), rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine del presente ricorso dall'Avv. Valeria Pellegrino (C.F.: PLLVLR 65L55H501S; pec: valeria.pellegrino@pec.it; fax 0832/256273) e dalla Prof.ssa Avv. Maria Giulia Roversi Monaco (C.F.: RVR MGL68T52 A944A; pec.: mgroversi@pec.studiolegalermp.com; fax 051/334316), ed ai fini del presente atto elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Bologna alla via San Vitale n. 55

Contro: MIUR, in persona del legale rappresentante p.t.;

nonché contro: Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Direzione Generale, in persona del legale Rappresentante p.t.;

nonché contro: Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, - Ambito Territoriale per la Provincia di Bologna, in persona del legale Rappresentante p.t.;

nonché nei confronti di: tutti i docenti coinvolti nel piano di mobilità straordinaria previsto per l'anno scolastico 2016/17 ed in particolare a quelli della scuola primaria che hanno ottenuto il trasferimento nella Regione Puglia con un punteggio inferiore ai 21 punti

AVVERSO

l'ordinanza 24.01.2017 (comunicata via pec il 25.01.17), con cui il G.d.L. Dott.ssa Emma Cosentino ha respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. n. 3037/16 di RG proposto dalla docente Francesca De Filippi

* * *



1. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la sig.ra Francesca De Filippi, docente di scuola primaria con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1.9.15 in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Surbo (LE), ha chiesto al G.O. di sospendere il provvedimento di trasferimento presso la Regione Emilia Romagna-Ambito BO0002 (ed in particolare presso la Direzione Didattica Filippo Bassi di Castel Maggiore di Bologna) ed ordinare conseguentemente al MIUR di disporre l'assegnazione ad uno degli ambiti della Provincia di Brindisi, previa ove occorra disapplicazione dell'O.M. 241/16 e sino all'espletamento della nuova procedura in conformità alla legge, e comunque di ordinare al MIUR di procedere alla attribuzione del punteggio aggiuntivo per il servizio pre-ruolo (punti 3 per anno) prestato nell'ambito del progetto Diritti a Scuola elaborato dalla Regione Puglia e quindi alla rimodulazione della graduatoria di mobilità ed alla relativa assegnazione di sede, previa declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi assegnati i relativi punteggi.

2. Il Giudice designato dott.ssa Emma Cosentino con decreto di fissazione di prima udienza 13.10.16 n. 8385 ha disposto la notificazione per pubblici proclami del ricorso iscritto al n. 3073/16 di RG e degli atti di causa sul sito web del MIUR con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fissando l'udienza al 23.11.16.

Alla predetta udienza si è costituito il MIUR, depositando la propria memoria difensiva, sì che la deducente difesa ha chiesto il rinvio della trattazione della controversia al fine di poter replicare agli scritti avversari.

Il 18.1.17, a seguito di discussione, il Giudice si è riservato per la decisione e con ordinanza 24.1.17 n. 634, comunicata via pec il successivo 25.01, ha



respinto il ricorso proposto dalla docente De Filippi “*per mancanza o mancata prova dell’elemento necessario del periculum in mora, più precisamente per mancata tempestiva proposizione della domanda in relazione a tale presupposto*”.

5. Il contenuto motivazionale del provvedimento, che può darsi per noto, è per più profili errato, sicché viene fatto oggetto del presente reclamo fondato sui seguenti

MOTIVI

I. SUL PERICULUM

1.0. Secondo il primo giudice il requisito del *periculum* non sussisterebbe poiché la ricorrente avrebbe dovuto agire davanti al giudice territorialmente competente non appena appreso del mancato trasferimento in Puglia e dell’intervenuta assegnazione presso la Regione Emilia Romagna-Ambito BO0002, ovvero il 29.07.16, o quantomeno prima di assumere servizio in data 1.9.16, momento in cui il pregiudizio si sarebbe realizzato con la presa di servizio a Castel Maggiore, e quindi per accettazione e/o responsabilità della stessa.

La valutazione sul requisito del *periculum* è assolutamente errata.

1.1. Erra in primo luogo il giudice nell’attribuire rilievo alla circostanza che la ricorrente non avrebbe agito nell’immediatezza della notizia del mancato trasferimento in Puglia comunicata il 29.7.16.

Vero è infatti che la ricorrente, appena ricevuto il provvedimento di assegnazione dell’ambito (29.7.16), ha immediatamente presentato l’istanza di conciliazione prevista dagli articoli 410 c.p.c. e 65 D. lgs. 165/2001, rimasta tuttavia priva di riscontro.



È quindi evidente che tale circostanza depotenzia la stessa rilevanza attribuita dal giudice alla *tardività* dell'azione giudiziale, avendo la deducente fatto valere prontamente i propri diritti secondo le modalità previste dall'O.M. n. 241/16, e attesta invece la *responsabilità* dell'Amministrazione, e non certo della docente, sì che alcuna colpa è imputabile a quest'ultima, se non quella di aver atteso la dovuta risposta dal parte del Ministero, che non è tuttavia mai arrivata.

1.2. Né è vero che la sig.ra De Filippi avrebbe proposto il ricorso ex art. 700 c.p.c. in un momento in cui il pregiudizio allegato si era già verificato.

Vero è infatti che il pregiudizio che discende dal provvedimento di assegnazione di sede e consistente nella pesante incidenza sulla vita personale familiare e sociale di un trasferimento a notevole distanza dal luogo di residenza non si è nel caso ancora concretizzato, poiché la deducente si è limitata ad una presa di servizio solo formale in data 1.9.16 presso la Direzione Didattica Filippo Bassi di Castel Maggiore di Bologna, facendo subito rientro nel Comune di residenza per ragioni di salute.

La sig.ra De Filippi quindi, non avendo affatto svolto la propria attività lavorativa fin dall'avvio del corrente anno scolastico, non ha ancora provveduto a trovare sistemazione nella città di Bologna.

Tale circostanza, documentata in giudizio mediante l'allegazione di tutti i certificati medici che vedono l'insegnante in malattia senza soluzione di continuità fino ad oggi, è sufficiente a delegittimare i rilievi contenuti nel provvedimento in questa sede reclamato, attestando l' "*imminenza del pregiudizio*" e sconfessando altresì l'esigenza di "*garantire la continuità didattica*" segnalata dal primo giudice, una volta che:



- da un lato, come già esposto, la ricorrente non si è mai allontanata dal proprio nucleo familiare né ha trovato sistemazione nella città di Bologna;
- dall'altro, l'accoglimento dell'originario ricorso non avrebbe comportato per gli alunni alcuna interruzione del percorso formativo ed educativo, poiché tale percorso non è mai stato avviato dalla De Filippi, la quale è stata prontamente sostituita fino ad oggi da altro docente.

Il requisito del "*periculum in mora*" non solo sussisteva al momento della proposizione del ricorso introduttivo, ma è ancora persistente, poiché solo nella denegata ipotesi di rigetto del presente reclamo la De Filippi si vedrebbe costretta a separarsi dalla famiglia, con conseguente impossibilità di mantenere rapporti con i figli ed intollerabile lesione alla formazione e sviluppo della personalità degli stessi.

Ed ancora, il primo giudice ha totalmente ignorato le ulteriori circostanze afferenti la sfera economica ed adeguatamente documentate dalla ricorrente, poiché è all'evidenza impossibile per la stessa con uno stipendio di soli euro 1.600,00 mensili non solo trovare alloggio presso la città di Bologna, ma soprattutto farsi carico del soddisfacimento dei bisogni dell'intero nucleo familiare, costituito da due figli minori e dal marito Alessandro D'Oria, quest'ultimo privo di occupazione dal 2013.

Parimenti prive di valutazione sono rimaste le precarie condizioni di salute della De Filippi, affetta da anni da crisi cefalalgiche ricorrenti e persistenti, che la costringono a sottoporsi a continui accertamenti, sì che il trasferimento non consentirebbe la continuità delle cure.

Il *periculum* è quindi nel caso *in re ipsa*, poiché riferito ad una fattispecie di trasferimento del lavoratore a centinaia di chilometri da casa, dagli affetti e



dalle necessità familiari e di salute, con l'aggravante dei connessi notevoli esborsi economici che, se rapportati allo stipendio percepito, rappresentano un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da incidere anche sulla sfera non patrimoniale e eredituale dell'intero nucleo familiare.

1.3. Tali circostanze sono già state positivamente vagliate da altri Tribunali in fattispecie del tutto simili o identiche a quella dedotta oggi in giudizio con le recenti ordinanze prodotte innanzi al primo giudice e con riferimento alle quali quest'ultimo si è limitato ad asserire di non dividerne il contenuto poiché emanate in assenza di valutazione in ordine all'*imminenza* del *periculum*.

E tuttavia così come si è detto non è, una volta che la tutela cautelare trova il proprio limite nell'impossibilità di essere meramente preventiva di eventuali lesioni giuridiche connesse a futuri comportamenti e l' "*imminenza*" del pregiudizio va esclusa solo laddove quest'ultimo si caratterizza come evento improbabile o comunque molto distante nel tempo, con la conseguenza che *"nell'ipotesi in cui il giudice d'urgenza intervenga prima del verificarsi del danno, occorre che sussistano elementi tali da cui risulti l'esistenza di atti preparatori che, sia pure in termini di probabilità, conducano ad un evento oggettivamente idoneo a determinare entro un tempo ragionevolmente breve un pregiudizio di tipo irreparabile. Invece, nell'ipotesi in cui il pregiudizio si sia già realizzato, l'intervento del giudice sarà diretto, da un lato ad eliminare l'immediata situazione antigiuridica determinatasi e dall'altro, a prevenire gli eventuali ulteriori e possibili effetti dannosi nel caso in cui la potenzialità lesiva non si sia ancora totalmente esaurita"*(ex multis Tribunale Trapani, sez. lav., 30/04/2011).



1.4. Né ancora a destituire di fondamento tutto quanto precede potrebbe valere l'ulteriore affermazione del primo giudice, peraltro assolutamente influente rispetto alla valutazione della sussistenza del *periculum*, secondo cui la ricorrente, *“già presentando la domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni con partecipazione a livello nazionale e non regionale e poi presentando domanda di partecipazione al piano straordinario di mobilità, non può non aver valutato, e quindi accettato, di doversi sradicare dal proprio ambiente”*.

Ebbene tale assunto non considera non solo che la partecipazione al piano straordinario delle assunzioni, finalizzata a consentire la stabilizzazione del personale che da innumerevoli anni prestava la propria attività lavorativa in via precaria, non comportava l'accettazione di alcun rischio di trasferimento, tanto che la ricorrente è stata assegnata nell'a.a. 2015/16 in Provincia di Lecce, ma soprattutto che la presentazione della domanda di mobilità era atto obbligatorio e non è quindi stata effettuata su base volontaria.

D'altra parte il primo giudice non si avvede neppure che con il ricorso introduttivo la sig.ra De Filippi ha censurato la violazione da parte dell'Amministrazione al momento dell'assegnazione delle sedi proprio delle norme nazionali disciplinanti la procedura di mobilità, sì che al momento della presentazione della domanda non era percepibile da parte della stessa, in possesso di un elevato punteggio, alcun pericolo di *sradicamenti dal proprio ambiente*.

II. SUL FUMUS

Una volta accertata la sussistenza del *periculum*, certa è la fondatezza della pretesa fatta valere in giudizio dalla docente De Filippi, al cui accertamento



consegue l'obbligo per il Ministero di procedere all'assegnazione in uno degli ambiti della Regione Puglia.

In tale prospettiva potrebbe prescindersi, peraltro, da una nuova integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri docenti partecipanti alla procedura di mobilità *de qua*, poiché *“la domanda è volta ad ottenere il trasferimento presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede , il che può avvenire anche in sovrannumero e quindi senza riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità”* (Tribunale Vercelli, sez. lav., ordinanza 27.12.16), ma è questo aspetto che rimettiamo al prudente apprezzamento dell'on.le Tribunale .

Ad illustrare il *fumus* procediamo quindi reiterando le censure del ricorso introduttivo, facendoci contestualmente carico delle eccezioni e dei rilievi avversari sul punto pure contenuti nella ordinanza reclamata.

2.0. Con il ricorso ex art. 700 la sig.ra De Filippi ha censurato l'operato del MIUR poiché:

- da un lato l'assegnazione degli ambiti ai singoli docenti è avvenuta senza rispettare il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria basato sul punteggio attribuito nella fase del trasferimento in base al merito;
- dall'altro ancora non sono stati resi noti né l'elenco dei docenti che partecipano alla mobilità, né il numero di posti disponibili per tipologia e provincia, né le modalità applicative dei criteri di assegnazione delle sedi, con conseguente violazione del principio di trasparenza e buon andamento della P.A;
- non è stato altresì valutato né il servizio pre-ruolo reso nell'ambito del



progetto “Diritti a scuola” per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/2011 elaborato dalla Regione Puglia e puntualmente indicato nella domanda di mobilità;

- l’assegnazione degli ambiti ai singoli docenti è comunque avvenuta in spregio alle regole dettate dalla L. 107/15, così peraltro illegittimamente avvantaggiando i soggetti provenienti dalle GM del 2012 o comunque assunto entro il 2014.

2.1. Ebbene, dagli elenchi pubblicati dal MIUR è emerso inconfutabilmente che docenti concorrenti per la stessa classe di concorso (scuola primaria), per la stessa tipologia di posto (posto comune), nonché per la stessa fase (assegnazione in ambito nazionale) della ricorrente sono stati assegnati ad ambiti territoriali della Puglia, pur possedendo un punteggio inferiore o al più pari a quello della sig.ra De Filippi e senza che risultino titolari di alcuno dei criteri di precedenza stabiliti dall’art. 13 CCNI citato.

In particolare dall’estratto versato in atti unitamente al ricorso introduttivo risultano ben **49 docenti in possesso di un punteggio inferiore ai 27 punti, di cui alcuni con punti pari a 0, e ulteriori 20 con punteggio pari a 21 assegnati presso gli ambiti territoriali della Puglia 0023, 0021, 0001, 0005 e 0004, indicati dalla ricorrente rispettivamente quale 6°, 8°, 10°, 16° e 18° preferenza**, sì che certa è la violazione da parte del MIUR non solo del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., ma anche della stessa normativa disciplinante la mobilità dei docenti.

L’art. 2 comma 3 del citato CCNI prevede infatti espressamente che: *“I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito*



territoriale” ed il successivo art. 6 che “ Gli assunti nell'a.s. '2015/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Inoltre, trattandosi di una procedura selettiva in senso ampio soggetta alle regole generali poste in materia concorsuale, ad essere stato violato è anche l'art.28, comma 1, DPR n.487/1994, in quanto l'assegnazione di un Ambito territoriale indicato dalla ricorrente in via subordinata ha favorito altri concorrenti aventi **punteggio inferiore ad essa o addirittura pari a zero**, i quali, per converso, sono stati preposti in Ambiti dipendenti dall'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia.

2.2. Né l'amministrazione scolastica ha reso note anteriormente alle operazioni di assegnazione le regole poste a base delle operazioni di assegnazione, poiché queste sono state semplificate in un *algoritmo* di cui i docenti non conoscevano i cd. codici sorgente, sì che non era possibile decifrarlo per rendere ostensibili le ragioni di una scelta dai tratti ancora oscuri. In altri termini, le numerose domande di mobilità ed il destino personale degli aspiranti docenti sono state assoggettate ai prodigi di un



software non contemplato dagli artt. 9 e 10 O.M. n.241/2016 ed il cui funzionamento è restato a lungo sconosciuto.

Solo nel corso del primo giudizio il MIUR ha esplicitato le modalità di funzionamento del sistema, modalità che non consentono comunque di comprendere perché ben 49 docenti immessi in ruolo nella stessa fase del piano straordinario delle assunzioni ed in possesso di un punteggio inferiore a quello della ricorrente sono stati preferiti nell'assegnazione della sede in Puglia.

Il Ministero sul punto ha infatti asserito semplicemente che “ *negli ambiti indicati dall'odierna ricorrente non vi erano posti disponibili in base al punteggio vantato dalla stessa quando la sua domanda veniva trattata*”.

Tale affermazione non solo non è stata suffragata da alcun elemento di prova, ma risulta comunque smentita dalla intervenuta assegnazione in Puglia dei 49 docenti, sì che certamente sussistevano presso le sedi indicate (prioritariamente rispetto a quella assegnata) dalla ricorrente posti disponibili al momento dell'esame della domanda, i quali sono stati tuttavia attribuiti a docenti inseriti in posizione deteriore nella graduatoria (unica e per classe di concorso secondo quanto affermato dalla P.A.).

L'operato del MIUR è quindi illegittimo, poiché in contrasto con quanto chiaramente enunciato nell'Allegato 1 al CCNI sulla mobilità del personale a.s. 2016/2017, in cui è dato leggere che “*l'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è data dalla maggiore anzianità anagrafica*”, statuizione che conferma che il criterio del punteggio e quindi quello meritocratico era ed è prioritario rispetto all'ordine delle preferenze ed



agli ulteriori eventuali criteri adottati (cfr Tribunale di Monza, sez. lav., 14.11.2016).

Ed ancora, dalle difese del MIUR si è appreso che l'algoritmo ha consentito la partecipazione alla fase C anche del personale proveniente dalle GM, attribuendo peraltro priorità ai docenti più giovani, ed ha dato vita a due graduatorie, una con riferimento alla prima preferenza espressa e la seconda nazionale per classe di concorso.

Ebbene tali criteri contrastano con quanto sancito dal già citato Allegato 1, in cui per la fase C è stabilito che “ *partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzione 2015/16 da graduatorie ad esaurimento*”, sì che sono esclusi da tale fase i docenti provenienti dalle GM, e che “*l'ordine delle operazioni sarà il seguente:*

- a) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III) 1) 2) 3) dell'art. 13 del presente contratto;*
 - b1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;*
 - b2) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;*
 - c) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;*
 - d) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;*
 - e) trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza,*
- con la precisazione che “ *per ciascuna delle operazioni l'ordine di*



graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è data dalla maggiore anzianità anagrafica".

Il punteggio ottenuto secondo la tabella di valutazione è costituito da un punteggio fisso- determinato da elementi relativi all'anzianità di servizio, alle esigenze di famiglia di cui alle lettere b) e c) e dal possesso di titoli generali- cui può aggiungersi una parte variabile da assegnare in relazione ad uno specifico ambito territoriale e consistente in punti 6 per il ricongiungimento al coniuge e ulteriori punti 6 per la cura e l'assistenza di figli minorati fisici, psichici o tossicodipendenti.

Pertanto, stante la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, era necessario redigere graduatorie distinte per ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze ed assegnare a tale ambito il docente con punteggio maggiore.

L'Allegato 1 non fa quindi riferimento ad aggregazioni tra preferenze collocate sullo stesso livello né ad un'unica graduatoria nazionale, poiché l'adozione di tale sistema avrebbe comportato- come di fatto ha comportato- che docenti con punteggio inferiore si sarebbero visti assegnati a sedi ambite da docenti con maggiore punteggio (cfr Tribunale di Venezia, sez. lav., 23.11.16).

Da quanto precede emerge quindi inconfutabilmente l'illegittimità dell'operato del MIUR, che ha effettuato le assegnazioni senza tener conto del punteggio posseduto da ciascun docente, così destinando presso la



Regione Puglia ben 49 docenti con punteggio inferiore alla sig.ra De Filippi. Dall'accoglimento del ricorso discende quindi l'obbligo per il Ministero medesimo di assegnare la ricorrente ad uno degli Ambiti Territoriali appartenenti all'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia in conformità a tutte le norme e principi innanzi richiamati.

2.3. L'operato dell'Amministrazione è altresì illegittimo avendo la docente De Filippi diritto ad un maggior punteggio per il servizio prestato nell'ambito dei progetti Diritti a Scuola elaborati dalla Regione Puglia, ritenuto dalla normativa nazionale valutabile ai fini della redazione delle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sì che davvero non è dato comprendere per quali ragioni il medesimo servizio non debba essere oggi valutato anche nell'ambito della procedura di mobilità in applicazione degli artt. 7, comma 4 ter. D.L. 194/2009, art. 9, comma 21 bis, D.L.70/11 , nonché art. 5, c. 4 bis, D. L. 104/13. L'attribuzione di ulteriori 6 punti consentirebbe oggi l'assegnazione della ricorrente nell'Ambito di Brindisi o in un diverso ambito del territorio Pugliese.

Sul punto, la giurisprudenza, chiamata a pronunciarsi in un caso assimilabile a quello che ci occupa, ha di recente statuito che *“non si vede per quale ragione lo svolgimento delle attività progettuali previste dagli accordi sottoscritti tra amministrazione scolastica e Regioni nell'ambito del progetto “salva precari” possa essere riconosciuto a tutti gli effetti quale servizio scolastico ai fini dell'attribuzione del punteggio per l'inserimento nelle varie graduatorie (v. DL. 134/09 e DL. 104/2013), e non possa invece valutarsi*



quale servizio per l'ammissione ai percorsi speciali, che hanno come finalità ultima proprio l'assorbimento del precariato" (TAR Bari, sez. II, 21.12.15 n. 1656).

2.4. Da quanto precede discende l'obbligo per il Ministero di assegnare l'insegnante De Filippi ad uno degli Ambiti del territorio pugliese nel rispetto delle preferenze dalla stessa indicate, previo, ove occorra, riconoscimento dell'ulteriore punteggio per il servizio effettuato nell'ambito dei progetti *"diritti a scuola"*.

È quindi solo in via subordinata che con il ricorso introduttivo è stata altresì censurata l'illegittimità dell'O.M. n. 241/16 per contrasto con le regole dettate dalla L. 107/15, facendo così valere l'interesse strumentale della De Filippi alla riedizione dell'intera procedura di mobilità.

Ed infatti all'art. 1, comma 73 L. 107/15 è stabilito che la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera negli ambiti territoriali, coinvolgendo tutti i docenti senza distinzione alcuna, e che i docenti assunti entro l'anno 2014/15 partecipano alla procedura di mobilità, anche interprovinciale e in deroga al vincolo di permanenza per tre anni nella medesima provincia, **per tutti gli ambiti territoriali** a livello nazionale e per tutti i posti vacanti e disponibili, compresi quelli già assegnati in sede provvisoria agli assunti dalle GAE nelle fasi B e C della L. 107/15, senza prevedere la possibilità di effettuare una mobilità in deroga alla titolarità su scuola (e non su ambito).

Al contrario la mobilità per come disciplinata nel CCNI 8.4.16 e nella conseguenziale ordinanza n. 241/16 è avvenuta consentendo agli assunti entro l'a.s. 2014/15 di effettuare una mobilità in deroga alla titolarità su



scuola (e non su ambito).

Anche la fase D è stata espletata in difformità da quanto statuito nella normativa sovraordinata, poiché il MIUR ha permesso ai docenti assunti nelle fasi zero ed A nonché a quelli assunti dalle graduatorie di merito del 2012, in deroga al vincolo di permanenza triennale, di chiedere ed ottenere il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito.

La L. 107/15 all'art. 1 comma 108 prevede invece espressamente che “ *i docenti di cui al comma 96 lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98 lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/17 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale*”, sì che la mobilità in deroga è possibile per gli assunti dalle GAE nelle fasi B e C e non anche per gli assunti dalle GM nelle fasi B e C o per gli assunti nelle fasi zero ed A.

Incontestabile è quindi il rilievo per cui le deroghe operate nel CCNI 8.4.16 e fatte proprie dall'O.M. 241/16 hanno avvantaggiato ingiustificatamente i soggetti provenienti dalle G.M. del 2012 in violazione dei principi contenuti negli artt. 3 e 97 Cost.

Né le previsioni contenute nel predetto CCNI 8.4.16 possono ritenersi vincolanti e non disapplicabili da codesto Tribunale, in quanto il comma 196 dell'art. 1 L. 107/16 statuisce espressamente che “ *sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge*”.

Di tutto quanto precede si è già avveduto il TAR Roma, che, chiamato a



pronunciarsi su alcuni ricorsi proposti da docenti immessi in ruolo nella fase C del piano straordinario delle assunzioni per l'annullamento dell'O.M. n. 241/16, con ordinanze Sez. III bis nn. 1.7.16 n. 3588 e 14.7.16 n. 4720 ne ha sospeso l'efficacia nella parte in cui consente ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 di proporre domanda di mobilità "su scuola" e agli idonei del concorso del 2012 di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui avevano avuto l'assegnazione provvisoria, negando analoghe possibilità ai docenti immessi in ruolo nella fase C.

È quindi evidente che il MIUR, preso atto delle anzidette pronunce e quindi della sospensione degli effetti dell'O.M. n. 241/16 non avrebbe potuto procedere alla definizione dei procedimenti di mobilità.

Ciò perché costituisce principio pacifico quello secondo cui le ordinanze cautelari di sospensione dell'efficacia dell'atto amministrativo generale, pur essendo provvisorie e temporanee, privano di efficacia *ex tunc* gli atti impugnati con conseguenze corrispondenti a quelle proprie delle pronunce d'annullamento; perciò, se non diversamente disposto, ogni qual volta gli effetti demolitori della sentenza di annullamento sono destinati a prodursi *erga omnes* per la natura generale ed inscindibile dell'atto caducato, anche la sospensione, in via cautelare, degli effetti di tale atto opera non limitatamente alle parti del giudizio, ma nei confronti della generalità dei consociati. (T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 09/07/2007, n. 6586)

Allo stato tuttavia i giudizi cui afferivano le predette ordinanze si sono conclusi con la declinatoria di giurisdizione da parte del G.A., sì che, ferma comunque la violazione da parte del MIUR del *dictum* giurisdizionale



cautelare, espressa è la richiesta di disapplicazione dell'ordinanza ministeriale n. 241/16 per gli innanzi censurati contrasti con la L. 107/15 nonché per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Il Ministero ha infatti posto in essere una evidente disparità di trattamento tra i docenti assunti entro il 2014 e quelli immessi in ruolo in data successiva, consentendo ai primi di entrare “a pettine” con scelta delle scuole e degli ambiti, mentre i secondi (come la ricorrente) sono costretti, pena trasferimento forzato senza punteggio, a richiedere la mobilità su 100 ambiti e 100 province.

È stata quindi introdotta una irrazionale diversificazione nel regime giuridico di situazioni identiche, fondata sulla data di assunzione e su categoria di provenienza, limitando la tutela nei trasferimenti in favore dei docenti assunti a tempo indeterminato sull'organico di diritto con le ordinarie procedure di cui all'art. 399 D. L. 297/1994 e penalizzando gli assunti su posti dell'organico di potenziamento individuati per porre fine alla situazione di precariato pluriennale.

*

Alla luce di tutto quanto esposto, dunque, la docente De Filippi, come in atti rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata

CHIEDE

a codesto on.le Tribunale di voler accogliere il presente reclamo e quindi in riforma dell'ordinanza 24.1.17 n. 634 così provvedere:

- revocare con proprio provvedimento non impugnabile l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica qui reclamata, comunicata a mezzo p.e.c. in data 25/01/2016 e, quindi, per



l'effetto, affermata la propria giurisdizione e competenza accogliere la domanda cautelare formulata davanti al primo Giudice, che qui integralmente si ripropone:

"- in via principale:

a) dichiarare la nullità della graduatoria approvata dal Miur con riferimento alla scuola primaria nella parte in cui pone la ricorrente presso l'Ambito Territoriale di Bologna e degli atti consequenziali fra i quali l'assegnazione presso la Direzione Didattica "Filippo Bassi" di Castel Maggiore di Bologna;

b) accertare il diritto della ricorrente all'assegnazione in uno degli Ambiti Territoriali appartenenti all'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, preponendola nell'organico di una delle sedi disponibili e condannare le amministrazioni intinate, ciascuna per la propria competenza, ad assegnare la ricorrente in uno degli Ambiti Territoriali appartenenti all'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia;

- in via subordinata sospendere il provvedimento di trasferimento presso l'ambito 0002 della Regione Emilia Romagna ed ordinare al MIUR di disporre l'assegnazione della ricorrente ad uno degli ambiti del territoriali della Puglia, previa ove occorra disapplicazione dell'O.M. 241/16 e sino all'espletamento della nuova procedura in conformità alla legge;

- comunque ordinare al MIUR di procedere alla attribuzione del punteggio aggiuntivo per il servizio pre-ruolo (punti 3 per anno) prestato nell'ambito del progetto Diritti a Scuola elaborato dalla Regione Puglia e quindi alla rimodulazione della graduatoria di mobilità ed alla relativa assegnazione di sede, previa declaratoria del diritto della ricorrente a vedersi assegnati i



relativi punteggi”;

- condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio;

* **

La scrivente difesa ripropone contestualmente istanza di notifica ex art. 151 c.p.c. nell'ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse reputare necessaria l'integrazione del contraddittorio

“ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'assegnazione di una diversa sede di servizio insistente nel territorio regionale pugliese anche previa attribuzione di ulteriore punteggio ai fini della (ri)modulazione delle graduatorie provinciali di mobilità di tutti gli ambiti nazionali con riferimento alla fase C del piano straordinario per la scuola primaria nonché in subordine l'accertamento dell'illegittimità dell'intera procedura di mobilità.

Tutti i docenti interessati alla mobilità straordinaria prevista per l'a.s. 2016/2017 e comunque quanto meno quelli che hanno presentato la domanda per la scuola primaria e che hanno ottenuto il trasferimento nella Regione Puglia con un punteggio inferiore ai 21 punti assumono quindi astrattamente la qualifica di controinteressati, sì che il ricorso deve essere agli stessi notificato.

Vi sono tuttavia oggettive difficoltà nel reperire in tempi brevi le residenze degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche



eventuali altri aspiranti/candidati oggi non risultanti dalle tabelle ministeriali e non noti alla parte ricorrente.

Rilevato pertanto che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet del MIUR o altro meglio individuato.

Sul punto si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami, oltre che onerosa per la parte ricorrente, è comunque inadatta allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Al contrario il sito istituzionale del Ministero dell'istruzione, Università e Ricerca è costantemente seguito da tutti i partecipanti alla mobilità, poiché mezzo di comunicazione ufficiale e strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:



- quanto al MIUR ed alle sue articolazioni territoriali nelle forme ordinarie;
- quanto ai controinteressati: mediante pubblicazione del presente atto e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito del MIUR.

Si produce:

- 1) Reclamo con mandato a margine;
- 2) Ordinanza G.d.L, dott.ssa Emma Cosentino 24.1.17 n. 634 ;
- 3) Autocertificazione esenzione contributo unificato e relativa dichiarazione dei redditi;

Con riserva di depositare fascicolo di parte con successivo invio.

Il sottoscritto difensore dichiara che la presente controversia, afferente la materia del pubblico impiego, è esente dal contributo unificato avendo la ricorrente un reddito familiare inferiore ad euro 34.585,23.

Con ogni salvezza

Lecce-Bologna, 06.02.2017

Avv. Valeria Pellegrino

Prof.ssa Avv. Maria Giulia Roversi Monaco



Egr. Avv. VALERIA PELLEGRINO
e PROF.SSA ANGIOLINA ROVERSI RONUSCO
Cecce-Palermo, 06/02/17
Il sottoscritto/i sig./sig.ra FRANCESCA DE FILIPPI

Vi conferisce/seono speciale mandato di rappresentarlo/li e difenderlo/li nella presente procedura nonché di appello, di esecuzione e di opposizione con ogni facoltà di transigere, rinunciare agli atti, chiamare in causa terzi, riassumere giudizi, spiegare domande riconvenzionali, nominare e sostituire avvocati.

Previamente informato/i, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03. Vi autorizza/ano, quale/i titolare/i del trattamento dei suoi/loro dati personali, ad utilizzare detti dati nel presente giudizio o per l'eventuale componimento bonario della presente lite, e comunicare gli stessi ai Vs. collaboratori, ed eventuali sostituti ed ai Vs. dipendenti ed a diffondere detti dati nei limiti pertinenti all'incarico a Voi conferito.

Ratifica/no sin da ora il Vs. operato ed elegge/ono domicilio presso ~~il~~ studio ~~della~~
Prof.ssa Aw. A. Angiolina Roveri Ronusco in Bologna alla Via San
Vittale n.55
Francesca De Filippi

5 autentiche


